SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 289**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 novembre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di dicembre 1991, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14,05 per cento il tasso di riferimento per il mese di novembre 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di dicembre 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1991 è pari al 14 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5460

DECRETO 5 dicembre 1991.

Emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 6 settembre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1991), 5 ottobre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991) e 6 novembre 1991 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1991), con i quali è stata disposta l'emissione, rispettivamente, della prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998 per un importo di lire 1.500 miliardi nominali da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 94,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 6 settembre 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 18 marzo ed il 18 settembre di ogni anno come quelli della prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 18 settembre 1991/1998.

Art. 2

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 5,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 18 settembre 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per ottantotto giorni.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in lire 94,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 12 dicembre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 dicembre 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per ottantotto giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 18 settembre 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 16 dicembre 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per ottantotto giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei Buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998; esse avranno inizio il 16 dicembre 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 343

91A5461

DECRETO 5 dicembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 16 dicembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 16 marzo 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 dicembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 345

91A5462

DECRETO 5 dicembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 16 dicembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 dicembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 346

91A5463

DECRETO 5 dicembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 16 dicembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 dicembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 dicembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 347

91A5464

DECRETO 5 dicembre 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 29 novembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 20 novembre 1991 che hanno disposto per il 29 novembre 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,02 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,33 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,80 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,82 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,91 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,10 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 348

91A5465

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 11 e 12 ottobre 1991: conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa, per la disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

in data 15, 16 e 17 ottobre 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Venezia, con sede in Mestre, a causa della esecuzione di sfratto per morosità;

dal 7 al 19 ottobre 1991: ufficio del registro bollo e demanio di Bologna, a causa del trasferimento dell'ufficio da piazza Malpighi n. 11 alla nuova sede di via Aldo Moro n. 44;

dal 5 settembre al 20 ottobre 1991: ufficio del registro di Novi Ligure, a causa dell'inabitabilità dei locali sede del predetto ufficio, nonché del successivo trasloco nei nuovi locali di via Mazzini n. 157/*B;*

dal 7 al 21 ottobre 1991: conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria, a causa del trasferimento del suddetto ufficio nei nuovi locali di via S. Anna;

in data 25 e 26 ottobre 1991: ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari di Trapani per la disinfestazione dei locali dei suddetti uffici·

in data 30 e 31 ottobre 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Messina, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 2 novembre 1991: conservatoria dei registri immobiliari di Palermo, nonché l'ufficio del registro di Acireale, per la disinfestazione dei locali dei suddetti uffici;

in data 8 e 9 novembre 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Trapani, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 11 E 12 OTTOBRE 1991

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa.

IN DATA 15, 16 E 17 OTTOBRE 1991

Regione Veneto:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Venezia, con sede in Mestre.

DAL 7 AL 19 OTTOBRE 1991

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro bollo e demanio di Bologna.

DAL 5 SETTEMBRE AL 20 OTTOBRE 1991

Regione Piemonte:

ufficio del registro di Novi Ligure.

DAL 7 AL 21 OTTOBRE 1991

Regione Calabria:

conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria.

IN DATA 25 E 26 OTTOBRE 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Trapani;
conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IN DATA 30 E 31 OTTOBRE 1991

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto in Messina.

IN DATA 2 NOVEMBRE 1991

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;
ufficio del registro di Acireale.

IN DATA 8 E 9 NOVEMBRE 1991

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5468

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 novembre 1991.

Approvazione del criterio applicativo per la corresponsione dell'indennizzo ai gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ubicati non oltre i km 20 dal confine di Stato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PRESIDENTE DELEGATO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L., il «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti» ed il Presidente del CIP è stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato tecnico per la ristrutturazionedella rete di. distribuzione carburanti;

Visto il decreto 17 gennaio 1990 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente delegato del CIP, ha istituito presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detto comitato;

Visto il provvedimento n. 21/1990 del 3 luglio 1990 di integrazione del citato provvedimento CIP n. 18/1989 del 12 settembre 1989;

Visto il decreto 10 agosto 1990 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente del CIP, ha stabilito le modalità di svolgimento delle attività dell'anzidetto comitato;

Ritenuta la necessità di procedere alla individuazione del criterio applicativo per la corresponsione dell'indennizzo ai gestori di impianti di distribuzione di carburanti ubicati non oltre i venti chilometri dal confine di Stato;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il criterio applicativo per la corresponsione dell'indennizzo ai gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ubicati non oltre i km 20 dal confine di Stato, individuato dal comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti nella riunione del 21 maggio 1991.

Il testo allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 12 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

Criterio applicativo per la corresponsione dell'indennizzo ai gestori di impianti di distribuzione carburanti ubicati non oltre i km 20 dal confine di Stato.

IL COMITATO TECNICO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Visto il provvedimento n. 18/1989, emanato dalla giunta del CIP in data 12 settembre 1989, con il quale è stato istituito, tra l'altro, presso la Cassa conguaglio G.P.L., il «Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti» ed il Presidente del CIP è stato delegato ad istituire, presso la direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;

Visto il decreto 17 gennaio 1990, con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha istituito detto comitato;

Vista la deliberazione 3 luglio 1990 (provvedimento n. 21/1990), concernente la integrazione del menzionato provvedimento CIP n. 18/1989;

Visto il decreto 10 agosto 1990, con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato, ha disciplinato le modalità di svolgimento delle attività dell'anzidetto comitato tecnico;

Ritenuta la necessità di procedere alla individuazione del criterio applicativo per la corresponsione dell'indennizzo ai gestori di impianti di distribuzione di carburanti ubicati non oltre i venti chilometri dal confine di Stato;

Individua, per la corresponsione dell'indennizzo ai gestori di impianti di distribuzione di carburanti ubicati non oltre i venti chilometri dal confine di Stato, il seguente criterio applicativo:

a) anno di riferimento base per stabilire l'erogato complessivo benzine-gasolio per autotrazione è il 1980. Detto erogato, dichiarato dal gestore sotto la propria responsabilità, deve essere avvalorato dalla società concessionaria. In caso di discordia, deciderà il comitato sulla base degli elementi di cui potrà disporre;

b) parametro ponderato del gasolio, ai fini della quantità di erogato è 0,49;

c) la quantità erogata nel 1980 aumentata dell'incremento medio nazionale verificatosi fino al 1990 e anni successivi, dà l'erogato potenziale dell'impianto considerato;

d) la differenza fra erogato potenziale ed erogato effettivo indica il mancato erogato, che, moltiplicato per lire sessanta al litro, forma l'indennizzo corrispondente;

e) per i gestori che abbiano iniziato l'attività successivamente all'anno 1980, il riferimento è al primo anno completo dell'attività stessa;

f) per i gestori che cessino l'attività nel corso dell'anno, sono dovuti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di attività. Le frazioni da uno a quindici giorni non si considerano; le frazioni da sedici giorni in poi sono calcolate come mese intero;

g) la distanza dei km 20 va calcolata dalla sede dell'impianto al valico di confine, sulla viabilità ordinaria;

h) non hanno diritto all'indennizzo i gestori di impianti ubicati nelle cosiddette «zone franche», destinatari di altre agevolazioni, nonché i gestori degli impianti ubicati sulle autostrade, sui raccordi e sulle tangenziali classificati come autostrade.

La domanda per l'indennizzo, in regola con le norme in materia di bollo, deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, D.G.F.E.I.B. - Segreteria del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti - Via Molise, 2 - Roma, e deve contenere le seguenti indicazioni:

cognome, nome e indirizzo del gestore, codice fiscale e/o partita I.V.A.;

ragione sociale o denominazione sociale della società concessionaria;

ubicazione dell'impianto di distribuzione e sua distanza dal valico di confine;

anno di inizio dell'attività;

ogni eventuale altra informazione ritenuta necessaria o opportuna.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) dichiarazione, confermata dal concessionario, con l'attestazione degli erogati negli anni 1980, 1990 e seguenti;

2) dichiarazione del comune o dell'ente che gestisce la strada sulla distanza dell'impianto dal valico di confine;

3) attestazione dell'amministrazione concedente che l'impianto è in esercizio e non vi ostino motivi di illegittimità.

Roma, 21 maggio 1991

p. Il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti
Il presidente: BIANCHI

91A5471

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 marzo 1988.

Determinazione dei criteri di calcolo dei benefici pubblici pregressi usufruiti da società cooperative e loro consorzi di rilevanza nazionale per l'acquisizione, realizzazione e ampliamento di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1986, con il quale sono stati modificati i criteri di cui al precedente decreto n. 7551 del 20 marzo 1982 in ordine al calcolo dei benefici pubblici pregressi a qualsiasi titolo usufruiti per l'acquisizione, realizzazione, ampliamento, conservazione, trasformazione e commercializzazione di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e di impianti di

produzione integrata, da detrarre dalle provvidenze pubbliche concesse ai sensi dell'art. 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dell'art. 3, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e dell'art. 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esperienze acquisite in ordine all'applicazione del citato decreto 30 gennaio 1986, di definire in modo più completo i cennati criteri per la determinazione dei benefici pubblici pregressi;

Ritenuto pertanto che occorre modificare il suindicato decreto 30 gennaio 1986;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione delle agevolazioni contributive e/o creditizie previste dall'art. 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dall'art. 3, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'art. 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423 e dall'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i criteri da adottare per il calcolo dei benefici pubblici pregressi a qualsiasi titolo usufruiti per l'acquisizione, realizzazione, ampliamento e ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e di impianti di produzione integrata, da detrarre dalle provvidenze pubbliche concesse ai sensi delle suindicate disposizioni, sono così determinati:

a) qualora i benefici pubblici pregressi siano costituiti congiuntamente da provvidenze contributive e creditizie, la spesa ammissibile a nuove provvidenze pubbliche sarà ridotta dell'intero importo di spesa ammesso a finanziamento agevolato;

b) qualora i benefici pubblici pregressi siano costituiti da soli contributi in conto capitale, l'importo di detto contributo sarà detratto dal nuovo contributo concedibile;

c) qualora i benefici pubblici pregressi siano costituiti dal solo concorso nel pagamento degli interessi, l'importo del residuo mutuo pregresso, in essere alla data della nuova concessione, sarà detratto dal nuovo mutuo agevolato.

Art. 2.

I suddetti criteri non si applicano nei casi in cui:

a) al momento dell'accoglimento della domanda delle nuove provvidenze, siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di liquidazione finale delle agevolazioni contributive per gli investimenti (macchine ed attrezzature) e dieci anni per gli investimenti immobili, ferma restando la detrazione dell'eventuale residuo mutuo a tasso agevolato non estinto;

b) nel caso di acquisizioni, esistano congiuntamente i seguenti requisiti:

la totale estraneità dei componenti la compagine sociale dell'organismo cooperativo acquirente e dell'organismo cooperativo venditore;

la diversità delle tipologie produttive, ovvero, all'interno della stessa tipologia produttiva, elementi innovativi di prodotto o di processo;

il prezzo di vendita dei beni oggetto di acquisizione risulti determinato sottraendo al valore dei beni, risultante della perizia giurata, i benefici pubblici pregressi, come indicato al precedente art. 1.

Roma, 26 marzo 1988

Il Ministro: PANDOLFI

91A5466

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 ottobre 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Angelo Picano e sen. Paolo Fogu.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1991 di nomina del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1991 con il quale gli onorevoli senatori Angelo Picano e Paolo Fogu sono stati nominati Sottosegretari di Stato al bilancio e alla programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 1991 con il quale il Sottosegretario di Stato on. sen. dott. Angelo Picano è stato incaricato di svolgere le funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, e del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET, mentre il Sottosegretario di Stato

on. sen. dott. Paolo Fogu è stato incaricato di svolgere le funzioni di segretario del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale - CIPI, e del Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES;

Considerata l'esigenza di delegare agli onorevoli Sottosegretari di Stato la firma degli atti e le funzioni di cui ai successivi articoli;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato sen. Angelo Picano è delegato a firmare tutti gli atti da emanare in conformità delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, e del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET.

Al sen. Angelo Picano è delegata la presidenza del consiglio di amministrazione del Ministero, salvo il caso in cui il Ministro ritenga di presiederlo direttamente.

Il sen. Angelo Picano è delegato a presiedere la commissione mista operante presso questo Ministero, incaricata di procedere alla contrattazione decentrata ed alla stipula degli accordi previsti dall'art. 14 della citata legge n. 93 del 1983, nonché il gruppo di lavoro interministeriale previsto dalla delibera CIPE del 2 dicembre 1987, concernente l'applicazione della legge 16 aprile 1987, n 183 e a seguire i problemi della politica comunitaria con particolare riferimento agli adempimenti del Ministero concernenti i fondi strutturali delle Comunità.

Il sen. Angelo Picano è altresì delegato a firmare i seguenti atti relativi al Servizio centrale degli affari generali e del personale:

atti relativi alle erogazioni delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti concernenti le sospensioni cautelari, salve le competenze dei dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

provvedimenti di erogazione dei contributi erariali, previsti dalla legge, agli enti vigilati;

stipula contratti di affitto salve le competenze dei dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

autorizzazioni concernenti incarichi di missioni all'estero;

provvedimenti relativi alla nomina ed alle promozioni, ad esclusione di quelli relativi alle qualifiche dirigenziali;

autorizzazioni all'emissione di ordini di accreditamento sui capitoli di spesa.

Il Sottosegretario di Stato sen. Paolo Fogu è delegato a firmare tutti gli atti da emanare in conformità delle delibere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale - CIPI, e del Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES.

Al sen. Paolo Fogu sono delegate tutte le attribuzioni in materia di pubblico impiego e contrattazione conferite al Ministro del bilancio e della programmazione economica della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

Il sen. Paolo Fogu è delegato in caso di assenza o di impedimento del Ministro, a partecipare alle riunioni del Comitato interministeriale prezzi (CIP).

Non sono compresi nella delega di cui sopra tutti gli atti, anche se inclusi che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame.

I Sottosegretari sono inoltre delegati, in base alle determinazioni del Ministro, ad intervenire alle discussioni parlamentari ed allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale, nonché a rispondere alle interrogazioni a risposta scritta. Sono infine delegati, in base alle determinazioni del Ministro, a seguire in seno alle commissioni del Senato e della Camera i lavori su materie di interesse del Ministero, riferendone al Ministro medesimo.

Art. 2.

Non sono comprese nelle deleghe di cui al precedente articolo, oltre agli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento, quelli appresso indicati:

1) gli atti che rivestono una particolare importanza sotto l'aspetto politico, amministrativo ed economico; gli atti concernenti l'attività legislativa, gli atti e i provvedimenti amministrativi che importino direttive di ordine generale; gli atti concernenti le modificazioni dell'ordinamento o delle attribuzioni degli uffici del Ministero, nonché tutti gli atti che debbono essere sottoposti, per la decisione, al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;

2) i provvedimenti demandati al Ministero dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

3) i provvedimenti di approvazione delle convenzioni di studio ed il conferimento degli speciali incarichi compresi quelli di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni;

4) i provvedimenti per la determinazione di indennità e la concessione di premi nonché per la concessione di contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, salve le competenze attribuite ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748;

5) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo di enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero:

6) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, commissioni o comitati;

7) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministero stesso,

8) i provvedimenti relativi alle nomine, alle assunzioni, ai collocamenti fuori ruolo ed ai comandi, compresi quelli previsti dal decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497 e dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878;

9) gli atti relativi alle nomine e promozioni del personale di ruolo ed alle decisioni sui giudizi disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio nonché i provvedimenti di sospensione cautelare riguardanti il personale di ruolo e gli atti relativi ai trasferimenti ed ai comandi;

10) tutti gli atti, anche se compresi tra quelli delegati di cui al precedente articolo, che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame.

In caso di assenza o impedimento il Ministro si riserva di delegare ai Sottosegretari di Stato, di volta in volta determinati atti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 ottobre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 303

91A5393

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 novembre 1991.

Adozione del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati. (Deliberazione n. 5552).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visti, in particolare, l'art. 11, commi 2, 4, 9 e 10, e l'art. 20, comma 1, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Delibera:

È approvato il regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati. Il regolamento consta di 11 articoli, degli schemi *A* e *B* e del modulo 1.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 14 novembre 1991

Il presidente: PAZZI

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA NEGOZIAZIONE DI VALORI MOBILIARI FUORI DEI MERCATI REGOLAMENTATI.

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 11, commi 4, 9 e 10, e dell'art. 20, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «società di intermediazione mobiliare» designa le società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di negoziazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in borsa e nel mercato ristretto;

b) «titoli» designa i valori mobiliari, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto;

c) «mercati regolamentati» designa le borse valori ed i mercati ristretti;

d) «organo del mercato» designa l'organo del mercato regolamentato in cui i titoli sono negoziati incaricato della gestione e della diffusione delle informazioni ad esso relative;

e) «sistema telematico» designa il sistema telematico delle borse valori;

f) «Consob» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Capo II

NEGOZIAZIONE DI BLOCCHI DI TITOLI FUORI DEI MERCATI REGOLAMENTATI

Art. 3.
(Blocchi di titoli)

1. Ai fini del presente capo per blocco di titoli si intende:

a) per i titoli il cui controvalore giornaliero medio scambiato degli ultimi sei mesi risulta superiore a lire tre miliardi, un ordine avente ad oggetto un quantitativo di titoli il cui controvalore sia non inferiore a lire settecentocinquanta milioni;

b) per i titoli il cui controvalore giornaliero medio scambiato degli ultimi sei mesi risulta compreso tra lire un miliardo e lire tre miliardi, un ordine avente ad oggetto un quantitativo di titoli il cui controvalore sia non inferiore al venticinque per cento del controvalore giornaliero medio scambiato di cui sopra;

c) per i titoli il cui controvalore giornaliero medio scambiato degli ultimi sei mesi risulta inferiore a lire un miliardo, un ordine avente ad oggetto un quantitativo di titoli il cui controvalore sia non inferiore a lire duecentocinquanta milioni.

2. Ove detti titoli siano negoziati su più mercati regolamentati il controvalore medio preso a riferimento sarà quello del mercato dove i titoli stessi risultano maggiormente negoziati.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la Consob pubblica nelle edizioni di maggio e novembre del proprio Bollettino l'elenco dei titoli con il relativo controvalore scambiato nel semestre precedente. Gli elenchi avranno validità, rispettivamente, 1° luglio-31 dicembre e 1° gennaio-30 giugno. Gli elenchi sono altresì inviati agli organi locali di borsa che ne cureranno la diffusione nei modi d'uso.

Art. 4.

(Negoziazioni aventi ad oggetto blocchi di titoli)

1. Le società di intermediazione mobiliare e gli agenti di cambio sono autorizzati a negoziare blocchi di titoli.

2. Le negoziazioni sono eseguite dalle società di intermediazione mobiliare per conto proprio o per conto di terzi; nelle negoziazioni eseguite per conto proprio le società di intermediazione non possono applicare sul prezzo concordato alcuna commissione. Gli agenti di cambio eseguono le negoziazioni esclusivamente per conto di terzi.

3. Le negoziazioni sono eseguite prima, durante e dopo l'orario di contrattazione stabilito per il mercato su cui i titoli sono negoziati ed a prezzi liberamente contrattati tra le parti.

4. Alle società di intermediazione mobiliare che rifiutino di eseguire un ordine di negoziazione avente ad oggetto un blocco di titoli ovvero che abbiano eseguito un tale ordine solo parzialmente è fatto divieto, nei trenta minuti successivi al rifiuto ovvero all'esecuzione parziale, di trasmettere al mercato in cui sono negoziati i medesimi titoli ordini per conto proprio.

5. Restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato dalla Consob con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991.

Art. 5.

(Obblighi di comunicazione al mercato)

1. Per ogni singola negoziazione avente ad oggetto blocchi di titoli le società di intermediazione mobiliare e gli agenti di cambio, entro il termine di novanta secondi dal momento dell'esecuzione, comunicano all'organo del mercato i seguenti elementi informativi:

a) titolo oggetto dell'operazione;

b) ora di esecuzione dell'operazione;

c) tipo di operazione;

d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;

e) quantità scambiata;

f) controparte;

g) indicazione se l'operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto di terzi.

2. L'organo del mercato, decorsi sessanta minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione medesima, mette a disposizione del mercato, tramite il servizio di diffusione dei dati di borsa previsto nell'ambito del sistema telematico, per ogni singola operazione di negoziazione avente ad oggetto blocchi di titoli i seguenti elementi informativi:

a) titolo oggetto dell'operazione;

b) quantità scambiata;

c) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;

d) ora di esecuzione dell'operazione.

3. Nel caso in cui l'operazione sia conclusa tra società di intermediazione mobiliare, tra agenti di cambio ovvero tra una società di intermediazione mobiliare ed un agente di cambio gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dal solo venditore.

4. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di contrattazione gli obblighi di cui al comma 2 sono assolti, prima della successiva apertura delle negoziazioni, entro le ore 9,30.

Art. 6.

(Listino ufficiale)

1. I dati inerenti alle operazioni aventi ad oggetto blocchi di titoli sono pubblicati sul listino ufficiale in apposita sezione speciale redatta secondo lo schema *A*. Il modello di listino ufficiale è conseguentemente modificato.

2. Le operazioni aventi ad oggetto blocchi di titoli non partecipano alla formazionde dell'indice di borsa.

Art. 7.

(Obblighi di comunicazione alla Consob)

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob delle operazioni aventi ad oggetto blocchi di titoli, l'organo del mercato mette a disposizione della Consob gli elementi informativi di cui all'art. 5, comma 1, con le modalità e nei termini da questa stabiliti.

Art. 8.

(Obblighi di comunicazione ai clienti)

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione al cliente delle operazioni aventi ad oggetto blocchi di titoli si applicano le disposizioni dell'art. 12 del regolamento disciplinante l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare approvato dalla Consob con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991.

Capo III

NEGOZIAZIONE DI TITOLI FUORI DEI MERCATI REGOLAMENTATI

Art. 9.

(Obblighi di comunicazione)

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione al mercato ed alla Consob previsti all'art. 11, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, alle operazioni effettuate da società di intermediazione mobiliare e da agenti di cambio ai sensi dell'art. 11, comma 2, della stessa legge si applicano i precedenti articoli 5 e 7.

2. Ai fini dell'assolvimento dei medesimi obblighi di cui al comma 1, sino al 31 dicembre 1992, le aziende e gli istituti di credito e le società commissionarie di borsa, fanno pervenire entro il termine di ciascuna giornata di mercato aperto all'organo del mercato, per ogni singolo titolo negoziato ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, gli elementi essenziali delle operazioni effettuate, utilizzando il modulo 1.

3. Nel caso in cui le operazioni di cui all'art. 11, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n.. 1, siano concluse tra società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, aziende ed istituti di credito e società commissionarie ammesse negli antirecinti alle grida delle borse valori, gli obblighi di cui ai precedenti commi sono assolti dal solo venditore.

4. Nel caso di cui al comma 2, l'organo del mercato entro le ore 10 della giornata di mercato aperto successiva a quella della comunicazione di cui al comma 1, diffonde nei modi d'uso i dati relativi alle operazioni concluse, utilizzando lo schema di sezione speciale del listino ufficiale di cui al successivo comma 5. Detto organo cura altresì la conservazione dei dati e, su richiesta, li mette a disposizione della Consob.

5. I dati inerenti alle operazioni di cui all'art. 11, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, comunicati ai sensi del presente articolo, sono pubblicati sul listino ufficiale in apposita sezione speciale redatta secondo lo schema *B*. Il modello di listino ufficiale è conseguentemente modificato. Le medesime operazioni non partecipano alla formazione dell'indice di borsa.

6. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione al cliente delle operazioni di cui all'art. 11, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25, comma 2, del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato dalla Consob con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991.

Capo IV

NEGOZIAZIONE DI SPEZZATURE

Art. 10.

(Negoziazione di spezzature)

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo con il termine spezzatura si intende un ordine avente ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo negoziabile sul mercato regolamentato.

2. Le società di intermediazione mobiliare e gli agenti di cambio possono, sino a concorrenza di un lotto minimo, raggruppare i singoli ordini di cui al comma 1 al fine della loro negoziazione sui mercati regolamentati con le modalità ivi previste.

3. Le società di intermediazione mobiliare e gli agenti di cambio possono negoziare per conto di terzi gli ordini di cui al comma 1 fuori dei mercati regolamentati a condizione che almeno una delle controparti dell'operazione sia costituita da una società di intermediazione mobiliare autorizzata all'esercizio dell'attività di negoziazione per conto proprio.

4. Le società di intermediazione possono negoziare gli ordini di cui al comma 1 fuori dei mercati regolamentati anche per conto proprio. Nelle negoziazioni eseguite per conto proprio le società di intermediazione mobiliare non possono applicare sul prezzo concordato alcuna commissione.

5. Il prezzo applicato ad ogni singola negoziazione eseguita fuori dei mercati regolamentati non potrà discostarsi:

a) per i titoli negoziati con il sistema telematico delle borse valori, oltre l'uno per cento dall'ultimo prezzo di apertura;

b) per tutti gli altri titoli, oltre l'uno per cento dall'ultimo prezzo di listino.

6. La misura massima delle commissioni da applicare all'attività di negoziazione per conto terzi sui mercati regolamentati degli ordini di cui al comma 1 è fissata al dieci per mille.

7. La misura massima delle commissioni da applicare all'attività di negoziazione per conto terzi fuori dei mercati regolamentati ed all'attività di raccolta degli ordini di cui al comma 1 è fissata al cinque per mille.

8. Restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato dalla Consob con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 5 gennaio 1992.

SCHEMA *A*

SEZIONE SPECIALE DEL LISTINO UFFICIALE

Operazioni aventi ad oggetto blocchi di titoli

Titolo	N. contratti	Quantità	Prezzo medio pond.

SCHEMA *B*

SEZIONE SPECIALE DEL LISTINO UFFICIALE

Operazioni effettuate fuori borsa ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1

Titolo	N. contratti	Quantità	Prezzo medio pond.

Operazioni effettuate fuori mercato ristretto ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1

Titolo	N. contratti	Quantità	Prezzo medio pond.

MODULO 1

Data..................

OGGETTO: **Comunicazione ai sensi dell'art. 9 del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati.**

Soggetto dichiarante:..

Denominazione e codice titolo:..

1. N. contratti	
2. Totale quantità scambiate	
3. Prezzo medio ponderato	

91A5382

DELIBERAZIONE 14 novembre 1991.

Adozione del regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157. (Deliberazione n. 5553).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157, recante norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 5 marzo 1979, n. 279, recante disposizioni in materia di coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157. Il regolamento consta di 32 articoli e dell'allegato *A*.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in apposita edizione speciale del Bollettino della Consob.

Roma, 14 novembre 1991

Il presidente: PAZZI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1991, N. 157.

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991 n 157.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «Consob» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

b) «mercato regolamentato» indica la borsa, il mercato ristretto ed i mercati di cui all'art. 20, commi 4 e 8, e all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «valori mobiliari quotati» indica i valori mobiliari ed i contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari tassi di interesse e valute, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

d) «intermediari autorizzati» indica i soggetti comunque autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

e) «gruppo cui appartengono emittenti valori mobiliari quotati» indica l'insieme dei soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, controllano l'emittente valori mobiliari quotati, ne sono controllati ovvero sono controllati dagli stessi soggetti che controllano l'emittente, intendendosi esistente il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

f) «organo competente del mercato» indica l'organo del mercato regolamentato in cui i valori mobiliari dell'emittente sono ammessi alle negoziazioni incaricato della gestione e della diffusione delle informazioni.

TITOLO II
REGISTRAZIONE MEDIANTE PROCEDURE ELETTRONICHE DELLE OPERAZIONI IN VALORI MOBILIARI.

Art. 3.
(Registrazione presso i mercati regolamentati)

1. Presso ogni singolo mercato regolamentato sono istituite procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni effettuate nei mercati stessi da intermediari autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore ad otto anni, consentono di individuare, per ogni singola operazione:

a) le generalità delle parti contraenti;

b) il tipo di operazione;

c) l'oggetto dell'operazione;

d) la quantità;

e) il prezzo unitario;

f) la data e l'ora di esecuzione dell'operazione.

3. Le procedure elettroniche di registrazione consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo valore mobiliare, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo intermediario autorizzato che abbia accesso al mercato. Le registrazioni sono consultabili esclusivamente dalla Consob.

4. Con successive norme regolamentari integrative, in funzione delle diverse strutture organizzative di ciascun mercato regolamentato, la Consob stabilisce le modalità applicative del presente articolo, le modalità di accesso ai dati da parte della Consob stessa, nonché la data di inizio delle registrazioni.

Art. 4.
(Registrazione presso gli intermediari autorizzati)

1. A partire dal 1° luglio 1992, gli intermediari comunque autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, istituiscono procedure elettroniche per la registrazione cronologica di ogni singola operazione, nonché per la sua numerazione progressiva. Le registrazioni devono essere conservate per un periodo non inferiore ad otto anni.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1:

a) gli intermediari comunque autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si attengono alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato dalla Consob con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991;

b) gli intermediari comunque autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si attengono alle disposizioni di cui all'art. 35, commi 4 e 5, del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato dalla Consob con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991;

c) gli intermediari comunque autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si attengono alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1 e 4, del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato dalla Consob con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991.

3. Le procedure elettroniche di registrazione consentono in ogni momento alla Consob di effettuare ricerche su ogni singolo valore mobiliare, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo cliente. Con successive deliberazioni la Consob stabilisce le modalità con cui i dati contenuti nelle registrazioni debbono esserle trasmessi.

TITOLO III

OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO CONCERNENTI LE NOTIZIE, I FATTI, LE STATISTICHE E GLI STUDI CHE ABBIANO UN INTERESSE PER I SOCI, PER I RISPARMIATORI E PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO.

Capo I

OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI EMITTENTI VALORI MOBILIARI QUOTATI

Art. 5.

(Obblighi informativi degli emittenti nei confronti del pubblico riguardanti eventi rilevanti)

1. Gli emittenti valori mobiliari quotati devono informare il pubblico dei fatti che si verificano nella loro sfera di attività i quali non siano di dominio pubblico e siano idonei, se resi pubblici, data la loro incidenza sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria ovvero sull'andamento degli affari degli emittenti stessi, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei loro valori mobiliari quotati.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, gli emittenti valori mobiliari quotati devono informare il pubblico dei seguenti fatti, qualora essi non siano già stati resi pubblici ai sensi del presente regolamento:

a) ogni modifica dei soggetti che comunque esercitano il controllo su di essi rispetto ai dati precedentemente resi pubblici, con specificazione delle generalità o della denominazione di tali soggetti;

b) la presentazione di istanze ovvero l'emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;

c) le decisioni assunte formalmente dall'organo competente aventi ad oggetto:

1) operazioni sul capitale o emissione di obbligazioni nonché di buoni di acquisto o di sottoscrizione di valori mobiliari;

2) la fusione o la scissione;

3) l'acquisto o l'alienazione di partecipazioni o di altre attività di rilievo o di rami di azienda;

4) le ristrutturazioni o le riorganizzazioni aziendali che incidano in modo rilevante sulla propria struttura patrimoniale, finanziaria o reddituale;

5) l'autorizzazione ad effettuare operazioni sulle azioni proprie;

6) la modifica dei diritti di categoria dei propri valori mobiliari quotati;

7) la richiesta di ammissione a procedure concorsuali;

8) lo scioglimento ovvero l'accertamento di una causa di scioglimento.

Art. 6.

(Obblighi informativi degli emittenti nei confronti del pubblico riguardanti le proposte concernenti operazioni rilevanti).

1. Gli emittenti valori mobiliari quotati devono informare il pubblico delle proposte, concernenti operazioni o atti idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo di tali valori mobiliari, che l'organo competente a proporre ha deciso di formulare all'organo competente a deliberare l'effettuazione dell'operazione o il compimento dell'atto.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, gli emittenti valori mobiliari quotati devono informare il pubblico delle proposte che l'organo competente a proporre decide di formulare all'organo competente a deliberare, concernenti le operazioni e le decisioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera c).

Art. 7.

(Obblighi informativi degli emittenti nei confronti del pubblico in materia di bilanci e di relazione semestrale)

1. Gli emittenti valori mobiliari quotati devono mettere a disposizione del pubblico:

a) il bilancio di esercizio corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, di quella dei sindaci, degli allegati di cui all'art. 2424, ultimo comma, del codice civile e del verbale di approvazione dell'assemblea nonché dell'eventuale relazione della società di revisione incaricata;

b) il bilancio consolidato, ove lo redigano.

2. Le società con azioni quotate in borsa devono, inoltre, mettere a disposizione del pubblico la relazione semestrale di cui all'art. 2429-*bis*, ultimo comma, del codice civile.

Art. 8.

(Obblighi informativi degli emittenti nei confronti del pubblico riguardanti le deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di bilanci e di relazione semestrale).

1. Gli emittenti valori mobiliari quotati devono informare il pubblico delle deliberazioni con le quali il proprio consiglio di amministrazione o organo equivalente approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea o dell'organo equivalente nonché, ove li redigano, il bilancio consolidato e la relazione semestrale di cui all'art. 2429-*bis*, ultimo comma, del codice civile.

Art. 9.

(Obblighi informativi degli emittenti relativi all'esercizio dei diritti spettanti ai portatori dei loro valori mobiliari quotati).

1. Gli emittenti valori mobiliari quotati devono fornire al pubblico le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro valori mobiliari quotati possano esercitare i propri diritti; in particolare, essi devono informare il pubblico della convocazione delle assemblee alle quali possono partecipare i portatori dei loro valori mobiliari quotati, con indicazione degli argomenti da sottoporre all'assemblea.

2. Gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato devono in ogni caso informare il pubblico sulla deliberazione di distribuzione e sul pagamento dei dividendi.

3. Gli emittenti obbligazioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato devono in ogni caso informare il pubblico sul pagamento degli interessi, sul rimborso del prestito nonché sull'esercizio di eventuali diritti di conversione o di utilizzo di buoni di acquisto o di sottoscrizione di valori mobiliari ad esse acclusi.

4. Gli emittenti buoni di acquisto o di sottoscrizione di valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato devono in ogni caso informare il pubblico sull'esercizio dei diritti di acquisto o di sottoscrizione.

Art. 10.

(Ulteriori obblighi informativi degli emittenti nei confronti del pubblico riguardanti talune operazioni)

1. Gli emittenti azioni quotate che diano esecuzione ad una delibera di emissione di azioni a pagamento o di emissione di obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni proprie, ovvero di emissione di buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni proprie, offrendo tali valori mobiliari in opzione agli aventi diritto, devono informare il pubblico sulle caratteristiche delle operazioni e dei valori mobiliari.

Art. 11.

(Informazioni ulteriori in materia di bilanci)

1. Se il bilancio di esercizio e quello consolidato di emittenti valori mobiliari quotati in borsa nonché la relazione degli amministratori non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria degli emittenti, questi devono, di propria iniziativa o su richiesta della Consob, mettere a disposizione del pubblico le ulteriori necessarie informazioni.

2. Se il bilancio di esercizio e quello consolidato di emittenti valori mobiliari quotati in borsa con sede in Italia nonché la relazione degli amministratori non sono conformi alle disposizioni di recepimento delle direttive di cui al comma 1 e non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria degli emittenti, questi devono, di propria iniziativa o su richiesta della Consob, mettere a disposizione del pubblico le ulteriori necessarie informazioni.

Art. 12.

(Equivalenza delle informazioni)

1. Gli emittenti valori mobiliari quotati in borsa in Italia, quando i valori mobiliari stessi siano ammessi alla quotazione ufficiale di borse valori di altri Stati appartenenti alla CEE, devono, ferma restando l'osservanza di tutti gli obblighi informativi loro derivanti dalla quotazione in Italia, mettere a disposizione del pubblico informazioni equivalenti a quelle che forniscono al pubblico in tali Stati.

2. Gli emittenti valori mobiliari quotati in borsa in Italia, quando i valori mobiliari stessi siano ammessi alla quotazione ufficiale di borse valori di Stati non appartenenti alla CEE, devono, ferma restando l'osservanza di tutti gli obblighi informativi loro derivanti dalla quotazione in Italia, mettere a disposizione del pubblico informazioni equivalenti a quelle che forniscono al pubblico in tali Stati, nella misura in cui peraltro le ulteriori informazioni possano avere importanza per la valutazione dei loro valori mobiliari.

Capo II

OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI CAPIGRUPPO DI UN GRUPPO AL QUALE APPARTENGONO EMITTENTI VALORI MOBILIARI QUOTATI.

Art. 13.

(Obblighi informativi dei soggetti capigruppo concernenti le operazioni del gruppo su valori mobiliari quotati di emittenti ad esso appartenenti).

1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti valori mobiliari quotati devono informare la Consob delle operazioni effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso, ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati, aventi ad oggetto tali valori mobiliari.

2. La Consob richiede ai soggetti di cui al comma 1 la diffusione presso il pubblico delle informazioni che abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori o per il corretto funzionamento del mercato.

Art. 14.

(Obblighi informativi dei soggetti capigruppo concernenti il controllo degli emittenti valori mobiliari quotati appartenenti al gruppo).

1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti valori mobiliari quotati devono informare il pubblico di ogni variazione del rapporto di controllo che li lega a tali emittenti, rispetto ai dati precedentemente resi pubblici.

2. I soggetti capigruppo che acquisiscono il controllo di emittenti valori mobiliari quotati devono fornire al pubblico le necessarie informazioni riguardanti l'esistenza di tale rapporto di controllo.

Capo III

OBBLIGHI RIGUARDANTI LA DIVULGAZIONE DI STATISTICHE O STUDI CONCERNENTI VALORI MOBILIARI QUOTATI, I LORO EMITTENTI O I SOGGETTI CHE LI CONTROLLANO E DI DATI CONTABILI DI PERIODO RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI EMITTENTI VALORI MOBILIARI QUOTATI.

Art. 15.

(Modalità, termini e condizioni di divulgazione delle statistiche e degli studi)

1. Gli emittenti valori mobiliari quotati, gli intermediari autorizzati, i soggetti che appartengono ad un gruppo a cui appartengono emittenti valori mobiliari quotati o intermediari autorizzati nonché i soggetti da questi incaricati possono diffondere presso il pubblico, anche se la diffusione è limitata ai soli soci delle società del gruppo o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato, statistiche o studi concernenti valori mobiliari quotati o i loro emittenti o i soggetti che controllano tali emittenti, a condizione che le statistiche o gli studi:

a) siano inviati alla Consob non più tardi del giorno di inizio della loro diffusione presso il pubblico;

b) siano depositati in copia, nello stesso termine, presso gli organi dei mercati in cui i valori mobiliari analizzati sono ammessi alle negoziazioni incaricati della gestione e della diffusione delle informazioni ad essi relative, con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta;

c) riportino un'avvertenza nella quale sia indicato che l'elaborato è stato redatto da un soggetto — specificando se si tratta di un emittente valori mobiliari quotati, di un intermediario autorizzato, di un soggetto appartenente ad un gruppo cui appartiene un emittente valori mobiliari quotati o un intermediario autorizzato, ovvero di un soggetto appositamente incaricato — che può avere un proprio specifico interesse collegato ai soggetti, ai valori mobiliari o alle operazioni oggetto di analisi nelle statistiche o negli studi.

2. Qualora le statistiche o gli studi siano destinati ai soli soci delle società del gruppo o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato, il deposito di cui al comma 1, lettera *b)*, deve essere effettuato entro novanta giorni da quello di inizio della diffusione presso i soggetti sopraindicati.

3. Non sono comunque soggetti agli obblighi di cui al comma 1 gli istituti scientifici di ricerca e di studio, salvo che operino su incarico dei soggetti ivi indicati.

Art. 16.

(Modalità, termini e condizioni di divulgazione dei dati contabili di periodo)

1. Gli emittenti valori mobiliari quotati possono diffondere presso il pubblico dati contabili di periodo concernenti il proprio andamento economico e finanziario o la propria situazione patrimoniale a condizione che tali dati:

a) siano comunicati alla Consob non più tardi del giorno della loro diffusione presso il pubblico;

b) siano comunicati, nello stesso termine, all'organo competente del mercato, che li mette immediatamente a disposizione del pubblico.

2. I dati forniti devono, ove possibile, essere messi a confronto in termini omogenei con quelli ultimi pubblicati a norma del presente regolamento relativi ad un corrispondente periodo precedente.

Capo IV

MODALITÀ, TERMINI E CONDIZIONI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Art. 17.

(Modalità, termini e condizioni di diffusione immediata delle informazioni riguardanti eventi rilevanti)

1. Le informazioni di cui all'art. 5 devono essere messe senza indugio a disposizione del pubblico mediante invio di un comunicato:

a) all'organo competente del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

b) ad almeno due agenzie di stampa.

2. Il comunicato deve essere portato a conoscenza della Consob non più tardi del momento in cui viene messo a disposizione del pubblico. Tuttavia, ove il comunicato si trovi a dover essere messo a disposizione del pubblico durante l'orario di svolgimento delle contrattazioni del mercato regolamentato in cui i valori mobiliari dell'emittente sono ammessi alle negoziazioni, esso deve essere portato a conoscenza della Consob almeno quindici minuti prima della sua comunicazione al pubblico stesso.

3. Il comunicato deve contenere gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione degli effetti che il suo verificarsi può produrre sul prezzo dei valori mobiliari quotati dell'emittente.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il comunicato deve comunque contenere:

a) nel caso di deliberazioni di riduzione del capitale per perdite: la modifica del valore nominale delle categorie di azioni in circolazione e la modifica del rapporto di assegnazione:

b) nel caso di deliberazioni di aumento gratuito del capitale: la quantità dei valori mobiliari da emettere o la modifica del valore nominale di quelli in circolazione ed il rapporto di assegnazione;

c) nel caso di deliberazioni di emissione di azioni a pagamento: la quantità dei valori mobiliari da emettere; il prezzo di emissione ovvero, qualora questo non sia stato stabilito, i criteri di determinazione; l'eventuale rapporto di assegnazione;

d) nel caso di deliberazioni di emissione di obbligazioni, anche convertibili: gli elementi di cui alla lettera *c)*; il valore nominale delle obbligazioni; l'eventuale rapporto di conversione;

e) nel caso di deliberazioni di emissione di obbligazioni con buoni di acquisto o di sottoscrizione di valori mobiliari ovvero di emissione di buoni di acquisto o di sottoscrizione di valori mobiliari: gli elementi di cui alla lettera *c)*; il valore nominale delle obbligazioni; il rapporto di acquisto o di sottoscrizione; il prezzo di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione;

f) nel caso di operazioni di fusione: i valori attribuiti; l'eventuale rapporto di cambio secondo le diverse categorie di azioni; l'eventuale conguaglio in denaro; le eventuali modificazioni di rilievo dell'assetto azionario che deriverebbero dall'operazione;

g) nel caso di operazioni di scissione: il valore del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga in capo alla società scissa ed il rapporto di cambio;

h) nel caso di operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni o di altre attività di rilievo ovvero di rami di azienda: il prezzo pattuito e le modalità di pagamento.

Art. 18.

(Modalità, termini e condizioni di diffusione immediata delle informazioni riguardanti le proposte concernenti operazioni rilevanti).

1. Le informazioni di cui all'art. 6 devono essere messe a disposizione del pubblico senza indugio non appena la proposta viene deliberata ovvero formalizzata, mediante invio di apposito comunicato:

a) all'organo competente del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

b) ad almeno due agenzie di stampa.

2. Il comunicato deve essere portato a conoscenza della Consob con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 17, comma 2, e deve contenere gli elementi stabiliti dall'art. 17, commi 3 e 4.

Art. 19.

(Modalità, termini e condizioni di diffusione delle informazioni complementari riguardanti eventi rilevanti)

1. Successivamente alla messa a disposizione del pubblico del comunicato di cui agli articoli 17 e 18, la Consob può richiedere all'emittente di mettere a disposizione del pubblico una nota contenente informazioni complementari concernenti i fatti già resi pubblici, con particolare riguardo agli effetti che essi determinano sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente stesso, eventualmente corredata di situazioni pro-forma all'uopo predisposte.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini stabiliti di volta in volta dalla Consob.

Art. 20.

(Modalità e termini di diffusione dei bilanci e della relazione semestrale)

1. Gli emittenti valori mobiliari quotati devono mettere a disposizione del pubblico il bilancio di esercizio, corredato dei documenti indicati dall'art. 7, lettera *a)*, entro trenta giorni dall'approvazione mediante:

a) deposito di tutta la documentazione presso la propria sede o, se l'emittente ha la sede all'estero, presso gli organismi da esso incaricati del servizio finanziario in Italia, a disposizione del pubblico, con l'obbligo di consegnare a chiunque ne faccia richiesta copia della documentazione stessa ad eccezione degli allegati di cui all'art. 2424, ultimo comma, del codice civile;

b) deposito di tutta la documentazione, ad eccezione degli allegati di cui all'art. 2424, ultimo comma, del codice civile, presso l'organo competente del mercato, con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta;

c) pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale recante notizia dell'avvenuto deposito della documentazione.

2. Gli emittenti valori mobiliari quotati devono mettere a disposizione del pubblico il bilancio consolidato entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione. Qualora gli emittenti redigano il bilancio consolidato per effetto di prescrizione impartita dalla Consob a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, *sub* art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, devono metterlo a disposizione del pubblico tra il trentesimo ed il quarantacinquesimo giorno successivo a quello in cui tale bilancio è stato inviato alla Consob stessa, a norma della delibera di prescrizione.

3. Qualora gli emittenti intendano presentare agli azionisti, in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, esso deve essere messo a disposizione del pubblico entro trenta giorni dallo svolgimento di tale assemblea.

4. Gli emittenti devono mettere a disposizione del pubblico il bilancio consolidato con le modalità di cui al comma 1.

5. Le società con azioni quotate in borsa devono mettere a disposizione del pubblico la relazione semestrale con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 2837 dell'8 aprile 1987.

Art. 21.

(Modalità e termini di diffusione delle informazioni concernenti talune deliberazioni del consiglio di amministrazione).

1. Le informazioni di cui all'art. 8 devono essere diffuse con le modalità e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 2.

2. Il comunicato deve contenere i dati essenziali dell'andamento economico e patrimoniale di periodo nonche l'eventuale proposta di distribuzione del dividendo per azione di ogni categoria. I dati devono essere messi a confronto in termini omogenei con quelli contenuti nell'ultimo documento analogo pubblicato a norma del presente regolamento.

Art. 22.

(Modalità e termini di diffusione delle informazioni concernenti l'esercizio di diritti)

1. Le informazioni di cui all'art. 9 devono essere messe a disposizione del pubblico in tempo utile a consentire l'esercizio dei relativi diritti, mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 23.

(Modalità, termini e condizioni di diffusione delle informazioni concernenti talune operazioni)

1. Le informazioni di cui all'art. 10 devono essere messe a disposizione del pubblico dagli emittenti azioni quotate in borsa, nei modi e nei termini di seguito indicati:

a) contestualmente alla determinazione del periodo fissato per l'esercizio del diritto di opzione, l'emittente deve mettere a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, un comunicato contenente l'indicazione dell'operazione e del periodo fissato per l'esercizio del diritto di opzione;

b) almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'esecuzione dell'operazione, l'emittente deve mettere a disposizione del pubblico, mediante deposito presso l'organo competente del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, nonché presso i soggetti tramite i quali il diritto di opzione può essere esercitato, un documento informativo redatto in conformità allo schema allegato *A* al presente regolamento. Presso i soggetti tramite i quali il diritto di opzione può essere esercitato, gli emittenti devono altresì, nello stesso termine, depositare i documenti di cui all'art. 7 ad eccezione degli allegati di cui all'art. 2424, ultimo comma, del codice civile;

c) l'emittente deve, nel termine indicato alla lettera *b)*, pubblicare, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso con l'indicazione dell'operazione, del periodo fissato per l'esercizio del diritto di opzione nonché dei soggetti presso i quali la documentazione è a disposizione del pubblico;

d) non appena in grado, e comunque non più tardi dell'inizio dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati a norma del terzo comma dell'art. 2441 del codice civile, l'emittente deve pubblicare, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso con l'indicazione dei diritti da offrire e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

2. Le informazioni di cui all'art. 10 devono essere messe a disposizione del pubblico dagli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati diversi dalla borsa, nei modi e nei termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*.

Art. 24.

(Modalità e termini di diffusione delle informazioni che devono fornire i soggetti capigruppo)

1. Le informazioni di cui all'art. 13 devono essere comunicate alla Consob con le modalità e nei termini stabiliti con apposita deliberazione.

2. Le informazioni di cui all'art. 14 devono essere diffuse con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 17, commi 1 e 2, e devono contenere gli elementi stabiliti dall'art. 17, comma 3.

Art. 25.
(Deroghe)

1. La Consob può autorizzare gli emittenti e gli altri soggetti obbligati a mettere a disposizione del pubblico le informazioni e i documenti di cui ai precedenti articoli del presente titolo con modalità e termini diversi da quelli previsti in via generale purché idonei ad assicurare una sufficiente e tempestiva diffusione dell'informazione.

Art. 26.
(Trasmissione alla Consob delle informazioni e dei documenti)

1. Se non diversamente stabilito, le informazioni ed i documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico a norma delle disposizioni contenute nei capi I e II del presente titolo devono essere fatti pervenire alla Consob non più tardi del momento in cui vengono messi a disposizioni del pubblico.

TITOLO IV

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CONVENUTE FUORI DEI MERCATI REGOLAMENTATI.

Art. 27.
(Modalità e termini delle comunicazioni)

1. Le operazioni convenute fuori dei mercati regolamentati su valori mobiliari quotati devono essere comunicate dagli intermediari autorizzati alla Consob, al mercato ed al cliente, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati, approvato dalla Consob con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 28.
(Lingua)

1. Le informazioni di cui al presente regolamento devono essere fornite in lingua italiana.

2. I documenti di cui al presente regolamento devono essere redatti o tradotti in lingua italiana.

Art. 29.
(Opposizione alla diffusione delle notizie)

1. Ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla divulgazione delle notizie che devono essere portate a conoscenza del pubblico a norma del presente regolamento possa derivare grave danno alla società, ne danno immediata comunicazione alla Consob la quale, entro quarantotto ore, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la divulgazione dell'informazione stessa, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.

2. La società o l'ente non può procedere nel frattempo ad informare il pubblico in merito a successive notizie, che deve in ogni caso comunicare immediatamente alla Consob.

Art. 30.
(Sanzioni e loro pubblicità)

1. I soggetti nei confronti dei quali sono state comminate le sanzioni di cui all'art. 7, comma 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, sono tenuti a pubblicare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con evidenziazione tipografica ed a proprie spese, su un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso recante notizia delle sanzioni comminate nonché l'indicazione della violazione accertata e della eventuale avvenuta proposizione di impugnazione.

2. Delle violazioni accertate, delle sanzioni comminate e della eventuale avvenuta proposizione di impugnazione viene altresì data pubblicità attraverso inserzione nel Bollettino della Consob.

Art. 31.
(Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni contenute nel titolo III del presente regolamento non si applicano agli Stati, ai loro enti locali ed agli enti internazionali di carattere pubblico.

Art. 32.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 23 del titolo III del presente regolamento si applicano a decorrere dal 5 gennaio 1992.

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI DOCUMENTO INFORMATIVO DA PUBBLICARE IN OCCASIONE DELL'EMISSIONE DI TITOLI CHE VENGANO OFFERTI IN OPZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DA PARTE DI SOCIETÀ O ENTI I CUI TITOLI RAPPRESENTATIVI DEL CAPITALE SIANO QUOTATI IN BORSA.

RISCHI DELL'OPERAZIONE.

Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti all'emittente e/o all'investimento.

Ove necessario, indicazione che per i titoli da emettere non è stata presentata domanda di ammissione alla quotazione presso alcun mercato regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale disinvestimento.

I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE.

1 - Denominazione.

2 - Sede sociale.

II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE.

1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione, per ogni

categoria di titoli emessi, delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

2 - Indicazione dell'eventuale esistenza o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli rappresentativi del capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco ed indicazione della frazione di capitale oggetto di tale pattuizione o accordo.

3 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stesso ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurli ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente.

Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

4 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale.

Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI.

1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, della data di nascita e della eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica e del nome, e della data di nascita.

IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI.

1 - Società di revisione.

V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE.

1 - Informazioni circa eventuali fatti che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3 - Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche con riferimento all'andamento recente ed alle prospettive del gruppo.

VI - INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL CASO DI EMISSIONE DI:

VI.1 - <u>Obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione (c.d. warrants) ovvero buoni di acquisto o di sottoscrizione (c.d. warrants)</u> (1) (2).

1 - Denominazione esatta e natura dei titoli.

2 - Numero dei titoli e valore dei tagli.

3 - Moneta del prestito (se il prestito è espresso in unità di conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale) ed eventuale opzione di cambio.

4 - Valore nominale del prestito (se tale importo non è stabilito, ciò va indicato).

5 - Prezzo di emissione e di rimborso.

6 - Tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici).

7 - Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione sommaria delle modalità di calcolo di tale rendimento.

8 - Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi.

9 - Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura connessi ai titoli, con indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità di calcolo.

10 - Rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto.

11 - Condizioni, termini e modalità di esercizio della facoltà di conversione, di sottoscrizione o di acquisto; nonché, nel caso di obbligazioni con buoni di acquisto o di sottoscrizione, tutti gli altri elementi inerenti ai buoni stessi.

12 - Condizioni, termini e modalità di eventuale modifica degli schemi di cui ai precedenti punti 10 e 11.

13 - Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.

14 - Decorrenza del godimento.

---

(1) Nel caso di emissioni di buoni di acquisto o di sottoscrizione le informazioni previste nel presente capitolo dovranno essere fornite per quanto compatibili.

(2) Dovranno essere allegati i relativi regolamenti.

15 - Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso.

16 - Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti alle obbligazioni oggetto dell'offerta rispetto ad altri debiti dell'emittente già contratti o futuri.

17 - Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonché indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.

18 - Termine di prescrizione degli interessi del capitale e degli altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

19 - Regime fiscale.

20 - Indicazione del regime di circolazione.

21 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.

22 - Nome, qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante degli obbligazionisti, indicando le principali norme che regolano tale rappresentanza con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di sostituzione del rappresentante.

Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai documenti che disciplinano tale rappresentanza.

VI. 2 - Azioni offerte in opzione agli aventi diritto ovvero azioni offerte in conversione o di compendio.

1 - Descrizione dei titoli offerti, in particolare: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sull'intero capitale sociale e sulla categoria di appartenenza.

2 - Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

3 - Decorrenza del godimento.

4 - Regime fiscale.

5 - Regime di circolazione.

6 - Eventuali limitazioni alla libera disponibilità dei titoli da parte dei sottoscrittori e/o acquirenti imposte dalla legge, da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

7 - Indicazione del fatto che per i titoli oggetto dell'offerta è stata o sarà presentata domanda di ammissione alla quotazione presso una o più borse ovvero di ammissione alle negoziazioni presso uno o più mercati ristretti, nonché indicazione di tali borse o mercati ristretti.

8 - Indicazione dei mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti sui quali i titoli rappresentativi del capitale dell'emittente le azioni sono già trattati nonché dell'andamento dei prezzi di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

9 - Organismi finanziari che svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

VII - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I TITOLI DELL'EMITTENTE.

1 - Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:

a) delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio fatte da terzi sulle azioni o quote rappresentative del capitale dell'emittente;

b) delle offerte pubbliche di scambio fatte dall'emittente sulle azioni o quote rappresentative del capitale di un'altra società o ente.

Relativamente a dette offerte dovranno essere indicati il prezzo o le condizioni di cambio ed il relativo risultato.

2 - Se in prossimità del periodo di emissione dei titoli vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa categoria o viene deliberata l'emissione di titoli della stessa o di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonché il numero e le caratteristiche dei titoli cui esse si riferiscono.

VIII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE OGGETTO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO.

1 - Ammontare totale dell'emissione e numero dei titoli eventualmente suddivisi per categorie.

2 - Delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali i titoli saranno emessi, con indicazione dei relativi estremi.

3 - Modalità, termini e condizioni di esercizio dei diritti di opzione o di sottoscrizione, negoziabilità di tali diritti e sorte dei diritti non esercitati.

4 - Se l'emissione verrà fatta contemporaneamente sui mercati di più Stati indicazione di tale circostanza.

5 - Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione dei titoli, indicazione delle persone fisiche o giuridiche incaricate esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione o di acquisto dei titoli.

6 - Prezzo di sottoscrizione con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo e eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore.

7 - Modalità e termini di pagamento del prezzo, anche con riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate.

8 - Modalità e termini di consegna dei titoli, eventuale creazione di certificati provvisori, ovvero indicazione del loro deposito presso la Monte Titoli S.p.a.

9 - Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne hanno garantito o ne garantiranno il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o a garanzia, non riguarda la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati.

10 - Indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare unitario delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello.

11 - Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista.

Qualora la fonte finanziaria rappresentata dall'emissione dei nuovi titoli trovi anche parzialmente impiego:

a) nella riduzione della situazione debitoria dovrà essere fornito un prospetto aggiornato della situazione finanziaria netta;

b) in nuovi investimenti che siano già stati oggetto di impegno definitivo degli organi deliberanti tali investimenti dovranno essere indicati, fornendone altresì l'ammontare ed il periodo previsto di realizzazione.

IX - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL DOCUMENTO.

Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del documento o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

91A5381

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.7711.XV.J del 12 luglio 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula detonante M47», che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB intende importare dalla società Giat Industries, sita in Tarbes (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7718.XV.J del 12 luglio 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula detonante M22», che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB intende importare dalla società Giat Industries, sita in Tarbes (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A5475

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreti del prefetto di Padova n. 3119 del 17 luglio 1989 e n. 3119 del 18 maggio 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sorin Biomedica la donazione delle seguenti apparecchiature:

tre piani principali PLP/186/8;
un piano ausiliario PLA/86/6-M;
due cassettiere mobile CM/77/334;
quattro sedie girevoli SOI - G/R,

del valore complessivo di L. 4.363.000, da destinare all'istituto di semeiotica medica - servizio di medicina nucleare.

Con decreti del prefetto di Padova n. 1826 del 18 settembre 1990 e n. 1826 del 23 maggio 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chiesi Farmaceutici la donazione di una fotocopiatrice Rank Xerox 5018 z del valore di L. 5.459.000 da destinare all'istituto di medicina interna, cattedra di patologia medica.

Con decreti del prefetto di Padova n. 1825 del 18 settembre 1990 e n. 1825 del 23 maggio 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Samil S.p.a. la donazione delle seguenti apparecchiature del valore complessivo di L. 18.000.000:

un portacampioni di diffrattometro D 500 per riprese in trasmissione;
un monocromatore per raggio rifratto;
un portacampione di cristallo singolo di silicio,

da destinare al dipartimento di scienze farmaceutiche per ricerche scientifiche.

Con decreti del prefetto di Padova n. 1824 del 6 settembre 1990 e n. 1824 del 23 maggio 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Gipharmex S.p.a. la donazione di un apparecchio Ecografo Kontron modello Sigma 20 matricola n. 251, medicalcasing n. 2460 del valore di L. 22.000.000 da destinare all'istituto di medicina interna - cattedra di patologia medica.

Con decreti del prefetto di Padova n. 850/90 del 31 maggio 1990 e n. 850/90 del 27 giugno 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Beckman Analytical S.p.a. la donazione di una apparecchiatura centrifuga mod. J - 6R + rotore del valore di L. 5.000.000 da destinare all'istituto di semeiotica medica.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1946 del 27 giugno 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della società Pirelli la donazione di 600 metri di cavo a 24 fo multimodali 50/125u del valore di L. 15.000.000 da destinare al centro di calcolo dell'Università degli studi di Padova per finalità istituzionali.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1151 del 28 giugno 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione delle seguenti apparecchiature:

acceleratore grafico HP 98708A;

processore centrale HP 98244C,

del valore complessivo di L. 46.168.000 da destinare al dipartimento di innovazione meccanica e gestionale per fini d'istituto.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2129 del 1° luglio 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono S.p.a. la donazione della seguente apparecchiatura:

una Toshiba 3100 E del valore di L. 4.200.000, da destinare all'Istituto di medicina interna.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2130 del 1° luglio 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo la donazione della somma di L. 34.000.000 per l'acquisto di un microscopio ottico da destinare al dipartimento di scienze farmaceutiche.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2189 del 3 luglio 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Organon Italia S.p.a. la donazione della seguente apparecchiatura:

uno spettrofotometro per assorbimento atomico modello 3100, del valore di L. 19.638.000, a favore dell'istituto di medicina interna.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2131 del 18 luglio 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte degli eredi del defunto prof. Ettore Anchieri la donazione di 370 volumi della sua biblioteca privata da destinare alla biblioteca di scienze politiche per un valore complessivo di L. 6.000.000.

91A5400

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti delgi articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina istituzioni di anatomia ed istologia patologica (C.L.O.) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A5518

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 961/1° Sett. del 13 maggio 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

1) la somma di L. 2.000.000 dalla Banca popolare dell'Emilia, sede di Modena, a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica - cattedra di gerontologia e geriatria, quale contributo per l'acquisto di un mineralometro;

2) la somma di L. 1.000.000 donata dal Banco di S. Geminiano e S. Prospero di Modena;

3) la somma di L. 1.500.000 donata dalla Cassa di risparmio di Modena;

4) la somma di L. 1.000.000 donata dalla Banca popolare dell'Emilia, sede di Modena, tutte a favore dell'istituto di tisiologia quale contributo per un convegno di aggiornamento pneumologico che si è tenuto a Modena il 16 marzo 1991 sul tema «Dall'insufficienza respiratoria al trapianto del polmone»;

5) la somma di L. 1.000.000 donata dalla Banca popolare dell'Emilia, sede di Modena;

6) la somma di L. 1.000.000 donata dal Banco di S. Geminiano e S. Prospero di Modena, entrambe a favore dell'istituto di clinica oculistica - centro di oftalmologia sociale, per l'organizzazione della «Quinta edizione di colloqui interdisciplinari di retinologia» che si terrà a Modena il 19 e 20 aprile 1992;

7) la somma di L. 500.000 donata dalla Banca popolare dell'Emilia, sede di Modena, a favore del museo universitario di storia naturale e della strumentazione scientifica, quale contributo per l'organizzazione di una mostra sui dinosauri.

Con decreto del prefetto di Modena n. 561/1° Sett. del 15 maggio 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca popolare dell'Emilia di Modena la donazione della somma di L. 500.000 a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche quale contributo per l'acquisto di strumentazione per il laboratorio della cattedra di farmacologia e farmacognosia.

Con decreto del prefetto di Modena n. 670/1° Sett. del 18 maggio 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) di Modena la donazione della somma di L. 250.000.000 a favore dell'amministrazione centrale quale contributo per i lavori di completamento dell'aula ubicata presso il dipartimento di fisica, da destinarsi permanentemente alle attività didattiche della nuova facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Modena n. 671/1° Sett. del 18 maggio 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Modena la donazione della somma di L. 15.000.000 a favore del dipartimento di fisica, quale contributo per l'acquisto di un furgone per spostamenti in ambito di attività di ricerca.

Con decreto del prefetto di Modena n. 983/91 2° Sett. del 13 giugno 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena la donazione della somma di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di clinica pediatrica a sostegno delle spese organizzative dell'edizione 1991 degli «Incontri modenesi di neuropediatria e neurologia prenatale» nell'intesa che la liquidazione della somma avverrà solo sulla base delle risultanze della documentazione di spesa prodotta a consuntivo dell'iniziativa.

Con decreto del prefetto di Modena n. 984/1° Sett. del 13 giugno 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

la donazione da parte della Cassa di risparmio di Modena di un personal computer (L. 2.300.000) a favore dell'istituto di radiologia;

L. 1.000.000 dal Banco di S. Geminiano e S. Prospero di Modena;

L. 500.000 dalla Banca popolare dell'Emilia, sede di Modena, entrambe a favore del dipartimento di scienze giuridiche, quale contributo per il convegno «Il licenziamento del dirigente»;

L. 500.000 dal Banco di S. Geminiano e S. Prospero;

L. 500.000 dalla Banca popolare dell'Emilia, sede di Modena, entrambe a favore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali quali contributi per la stampa della relazione della conferenza di facoltà del febbraio scorso;

L. 1.000.000 dalla Cassa di risparmio di Modena a favore dell'istituto di clinica oculistica per l'organizzazione di un convegno sulla retinologia.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1081/1° Sett. del 26 giugno 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Modena la donazione della somma di L. 330.000.000 da destinare al costituendo consorzio universitario per la promozione e lo sviluppo della facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1082/1° Sett. del 26 giugno 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Modena la donazione della somma di L. 35.000.000 da destinare alla cattedra di gerontologia e geriatria (istituto di clinica medica generale e terapia medica) finalizzata all'acquisto di una apparecchiatura.

91A5398

MINISTERO DEL TESORO

N. 237

Corso dei cambi del 5 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1206,700	1206,700	1207,100	1206,700	1206,700	1206,700	1206,140	1206,700	1206,700	1206,700
E.C.U.	1537,400	1537,400	1538 —	1537,400	1537,400	1537,400	1537,250	1537,400	1537,400	1537,400
Marco tedesco	756,030	756,030	756,500	756,030	756,030	756,030	756,100	756,030	756,030	756,030
Franco francese	221,210	221,210	221,750	221,210	221,210	221,210	221,240	221,210	221,210	221,210
Lira sterlina	2156,200	2156,200	2158 —	2156,200	2156,200	2156,200	2156,500	2156,200	2156,200	2156,200
Fiorino olandese	671,050	671,050	671 —	671,050	671,050	671,050	675,050	671,050	671,050	671,050
Franco belga	36,693	36,693	36,700	36,693	36,693	36,693	36,692	36,693	36,693	36,693
Peseta spagnola	11,815	11,815	11,840	11,815	11,815	11,815	11,814	11,815	11,815	11,815
Corona danese	194,350	194,350	194,200	194,350	194,350	194,350	194,390	194,350	194,350	194,350
Lira irlandese	2015,500	2015,500	2015 —	2015,500	2015,500	2015,500	2015 —	2015,500	2015,500	—
Dracma greca	6,629	6,629	6,620	6,629	6,629	6.629	6,630	6,629	6,629	—
Escudo portoghese	8,529	8,529	8,540	8,529	8,529	8,529	8,550	8,529	8,529	8,529
Dollaro canadese	1062,250	1062,250	1063 —	1062,250	1062,250	1062,250	1061,400	1062,250	1062,250	1062,250
Yen giapponese	9,363	9,363	9,400	9,363	9,363	9,363	9,364	9,363	9,363	9,363
Franco svizzero	852,800	852,800	853 —	852,800	852,800	852,800	852,450	852,800	852,800	852,800
Scellino austriaco	107,433	107,433	107,400	107,433	107,433	107,433	107,435	107,433	107,433	107,433
Corona norvegese	191,860	191,860	192 —	191,860	191,860	191,860	192 —	191,860	191,860	191,860
Corona svedese	206,220	206,220	206,250	206,220	206,220	206,220	206,700	206,220	206,220	206,220
Marco finlandese	278,980	278,980	278,500	278,980	278,980	278,980	278,900	278,980	278,980	—
Dollaro australiano	944 —	944 —	943 —	944 —	944 —	944 —	942,800	944 —	944 —	944 —

Media dei titoli del 5 dicembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,425
» » » 21- 4-1987/94	87,225
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,225
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,875
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,925
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,125
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,025
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,925
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,025
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,925
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,925
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,075
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,025
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,850
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,700
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,570
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	99,975
» » » » 18- 4-1986/92	100,325
» » » » 19- 5-1986/92	100,300
» » » » 20- 7-1987/92	100,025
» » » » 19- 8-1987/92	100,125
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,975
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,675
» » » »	18- 6-1986/93	99,975
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	99,825
» » » »	1- 8-1988/93	100,250
» » » »	19- 8-1986/93	99,600
» » » »	1- 9-1988/93	100,125
» » » »	18- 9-1986/93	99,925
» » » »	1-10-1988/93	100 —
» » » »	20-10-1986/93	100 —
» » » »	1-11-1988/93	100,600
» » » »	18-11-1987/93	100,300
» » » »	19-12-1986/93	100,825
» » » »	1- 1-1989/94	100,125
» » » »	1- 2-1989/94	100,150
» » » »	1- 3-1989/94	100,175
» » » »	15- 3-1989/94	100,075
» » » »	1- 4-1989/94	100,100
» » » »	1- 9-1989/94	99,900
» » » »	1-10-1987/94	99,925
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,475
» » » »	1- 2-1985/95	100,275
» » » »	1- 3-1985/95	99,225
» » » »	1- 3-1990/95	99,300
» » » »	1- 4-1985/95	99,125
» » » »	1- 5-1985/95	99,050
» » » »	1- 5-1990/95	99,375
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,200
» » » »	1- 7-1990/95	99,250
» » » »	1- 8-1985/95	99 —
» » » »	1- 9-1985/95	99,125
» » » »	1- 9-1990/95	99,250
» » » »	1-10-1985/95	99,700
» » » »	1-10-1990/95	99,300
» » » »	1-11-1985/95	99,675
» » » »	1-11-1990/95	99,350
» » » »	1-12-1985/95	99,900
» » » »	1-12-1990/95	99,575
» » » »	1- 1-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,925
» » » »	1- 1-1991/96	99,300
» » » »	1- 2-1986/96	99,700
» » » »	1- 2-1991/96	99,300
» » » »	1- 3-1986/96	99,675
» » » »	1- 4-1986/96	99,725
» » » »	1- 5-1986/96	99,675
» » » »	1- 6-1986/96	99,625
» » » »	1- 7-1986/96	99,125
» » » »	1- 8-1986/96	99,100
» » » »	1- 9-1986/96	99,075
» » » »	1-10-1986/96	99,325
» » » »	1-11-1986/96	98,825
» » » »	1-12-1986/96	99,425
» » » »	1- 1-1987/97	98,425
» » » »	1- 2-1987/97	98,375
» » » »	18- 2-1987/97	98,275
» » » »	1- 3-1987/97	98,350
» » » »	1- 4-1987/97	98,275
» » » »	1- 5-1987/97	98,200
» » » »	1- 6-1987/97	98,475
» » » »	1- 7-1987/97	98,175
» » » »	1- 8-1987/97	98,125
» » » »	1- 9-1987/97	98,350
» » »	1- 3-1991/98	98,050
» » » »	1- 4-1991/98	98,050
» » » »	1- 5-1991/98	98,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,950
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,575
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,350
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,500
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,550
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,200
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,750
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,400
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,075
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,875
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,650
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,450
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,925
» » »	12,50%	1-10-1992	99,975
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,725
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,700
» » »	12,50%	1-10-1993	99,800
» » »	12,50%	1-11-1993	99,825
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,875
» » »	12,50%	17-11-1993	99,975
» » »	12,50%	1-12-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,775
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,175
» » »	12%	1- 6-1991/96	97,550
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,550
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,125
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,825
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,925
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,100

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,875
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,725
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,375
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,375
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,675
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,425
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,425
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,375
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,525
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,575
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,775
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,075
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,825
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,075
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,825
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,825
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,925
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,675
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M05121

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Revoche di registrazioni di presidi sanitari»
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1991)

Nell'elenco dei presidi sanitari di cui è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio, citato in epigrafe, sono soppressi i presidi denominati Pendimet (registrazione Cyanamid) e Trilixon (proprietà Dupont Conid) riportati rispettivamente all'undicesimo e ventisettesimo rigo della pagina 29 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*.

91A5481

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200